

**Rettifica del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 142 del 31 maggio 2008)

A pagina 533, allegato, parte C, sezione C.8, punto 1.6.1.1, lettera a, primo trattino,

*anziché:* «10 % di torba di stagno (con pH più vicino possibile a 5,5-6,0, priva di residui visibili di piante e finemente macinata)»,

*leggi:* «10 % di torba di sfagno (con pH più vicino possibile a 5,5-6,0, priva di residui visibili di piante e finemente macinata)»;

a pagina 572, allegato, parte C, sezione C.13, punto 1.3, quinto capoverso, seconda frase,

*anziché:* «Poiché per molte sostanze organiche esiste una chiara relazione tra il potenziale di bioconcentrazione e la lipofilia, esiste anche una relazione corrispondente tra il contenuto di liquidi nel pesce di prova e la bioconcentrazione osservata di tali sostanze»,

*leggi:* «Poiché per molte sostanze organiche esiste una chiara relazione tra il potenziale di bioconcentrazione e la lipofilia, esiste anche una relazione corrispondente tra il contenuto di lipidi nel pesce di prova e la bioconcentrazione osservata di tali sostanze».

---